



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

**Ecologia ed Ambiente – Aree Protette - Parco Naturale Terra delle Gravine
Protezione Civile**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N _____ del _____ **Registro Generale**

N. 94 del 14/10/2015 Registro di Settore

OGGETTO: Prat 824 - Ditta APPIA ECO Srl - Autorizzazione allo scarico sul suolo, mediante irrigazione, delle acque di pioggia e meteoriche di dilavamento all'uopo trattate, rivenienti dalle superfici impermeabilizzate pertinenti l'opificio destinato ad autodemolizione e depositeria giudiziaria sita in S.S. 7 Km 630 via per Palagiano – c.da Marzano Comune di Massafra

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Premesso che:

- Con nota ns. prot. 57988/A del 25.06.2012, la Società APPIA ECO Srl, con sede legale in Massafra, S.S. 7 Km 630 c.da Marzano, trasmetteva richiesta in bollo di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche trattate pertinenti lo stabilimento situato nel Comune di Massafra al foglio 53 p.lla 150; in allegato alla richiesta si acquisiva la seguente documentazione:
 - relazione tecnica ed elaborati grafici TAV 1 e TAV 2;
 - SCIA presentata al Comune di Massafra con annessa documentazione per parere Autorità di Bacino;
 - relazione geologica e idrogeologica (acquisita con successiva comunicazione prot 6366/A del 29.01.2013);
 - certificazione d'iscrizione ordinaria alla Camera di Commercio;
 - ricevuta di versamento delle spese d'istruttoria;
 - Altra documentazione amministrativa.
- Con successiva nota prot Provincia n.88803/A del 19.10.2012, la Società istante trasmetteva i pareri dell'Autorità di Bacino della Puglia e dell'ASL TA/1 S.I.S.P. In particolare l'Autorità di Bacino, con

la nota prot generale 11909 del 09.10.2012, esprimeva parere di compatibilità degli interventi con le previsioni del P.A.I. approvato, alle seguenti condizioni:

- *Sia in fase di cantiere, sia durante il successivo utilizzo dell'impianto, sia sempre garantita la funzionalità delle opere e il mantenimento delle condizioni di sicurezza per il personale impiegato e per le stesse opere, in rapporto a possibili eventi alluvionali che possano interessare l'impianto; tale prescrizione contempla l'installazione di opportuna segnaletica e la definizione e la messa in esercizio di efficaci sistemi di pre-allertamento e allarme che permettano la tempestiva messa in sicurezza delle persone e dei beni; detti sistemi dovranno far parte integrante del piano di manutenzione dell'opera e del relativo piano di sicurezza;*
- *Le attrezzature e gli impianti di ogni genere da porre in opera siano idonee a non subire danni, a risultare in sicurezza e a non costituire un rischio per le persone, anche se esposte alla presenza di acqua.*
- L'ASL/TA 1 – ufficio SISP – con nota prot 2683 del 30.07.2012, esprimeva parere favorevole, dal punto di vista igienico-sanitario, per l'adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche.
- L'Ufficio, con nota prot 10566/P del 13.02.2013, comunicava quanto segue:
“..... prendendo atto della documentazione tecnica ed amministrativa allegata, nonché delle valutazioni favorevoli a parte della ASL/TA (parere igienico sanitario) e dell'ADB Puglia (conformità al P.A.I. Puglia), si esprime nulla osta all'intervento in oggetto, limitatamente alla gestione delle acque di prima pioggia e di dilavamento successive così come illustrate in progetto, tanto al fine di consentire l'avvio dei lavori di adeguamento dell'insediamento alla normativa vigente in materia di acque meteoriche di dilavamento ex art. 113 del d.Lgs n.152/2006 e Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, con le seguenti prescrizioni:
 - *Dovrà essere realizzata, attraverso griglie di intercettazione e/o dossi, una separazione idraulica tra l'area interna e quella esterna dell'opificio, in corrispondenza delle aree di accesso carrabile (non indicata in planimetria), nonché tra le superfici scolanti e l'area interessata dallo scarico mediante subirrigazione;*
 - *Eventuali altre aree non pavimentate dovranno essere isolate idraulicamente mediante cordolatura dalle aree impermeabilizzate e non dovranno essere interessate dalle attività aziendali;*
 - *Le acque meteoriche trattate (di prima e seconda pioggia) da inviare alla subirrigazione, dovranno provenire dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche indicato in planimetria. A valle dello stesso (per entrambe le aliquote idriche) dovrà essere previsto un punto di campionamento individuato con coordinate geografiche per eventuali verifiche dei parametri afferenti lo scarico, che dovrà rispettare i valori di cui alla tab.4, all. 5, parte terza, del d.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. (limiti di emissione delle acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo)*

Si evidenzia che la presente comunicazione non costituisce autorizzazione allo scarico, il cui provvedimento potrà essere rilasciato solamente ad opere ultimate. A tal fine sarà necessario acquisire preliminarmente la certificazione, da parte dei tecnici incaricati, di conformità delle opere realizzate agli elaborati tecnici relativi alla proposta progettuale presentata alla scrivente Provincia, con attestazione di ultimazione dei lavori, di ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di istruttoria (con trasmissione di una planimetria di dettaglio), collaudo tecnico funzionale dell'impianto e documentazione fotografica. La certificazione di ultimazione dei lavori dovrà attestare altresì la realizzazione del sistema di raccolta convogliamento e smaltimento delle acque di prima pioggia e di dilavamento di cui trattasi, con l'indicazione dei materiali utilizzati.

Si rimanda in sede di rilascio dell'eventuale provvedimento autorizzativo ex art. 4, comma b) del Decreto del Commissario Delegato 2827CD/A del 21.11.2003, ogni altra prescrizione in ordine all'effettivo esercizio dello scarico.

- Con Regolamento Regionale n.26 del 09.12.2013, la Regione Puglia disciplinava la materia della gestione delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 113 del d.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii..
- La Società istante, con nota prot 38840/A del 03.08.2015, a firma del solo legale rappresentante, comunicava l'installazione dell'impianto di trattamento acque meteoriche, precisando la

continuazione della gestione delle acque meteoriche trattate come rifiuti liquidi fino al rilascio del titolo autorizzativo allo scarico.

- L'Ufficio, con successiva nota prot 39135/P del 05.08.2015, evidenziava quanto segue: *“In riferimento alla nota in oggetto richiamata a firma del rappresentante legale della Società Appia Eco Srl, si evidenzia che quanto da voi dichiarato con la stessa non supera le richieste fatte con la precedente nota dello scrivente Settore prot 10566/P del 13.02.2013. Infatti, si rammenta che la nota n.10566/2013 indicava, espressamente, la documentazione da inviare al fine del rilascio del titolo autorizzativo allo scarico, tra cui la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto presentato, con collaudo tecnico funzionale, a cura dei tecnici incaricati. Inoltre, si evidenzia che, la norma regionale R.R. 26/2013, intervenuta successivamente all'istanza di autorizzazione allo scarico, prevede nuovi adempimenti in materia di gestione delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento, a cui codesta Società non ha ancora ottemperato. Ciò posto, si invita codesta Società ad ottemperare a quanto prescritto dalla citata normativa regionale, specificando che la gestione come rifiuto liquido è una facoltà prevista per le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ma sempre a valle degli adempimenti previsti dal R.R. 26/2013, che prevede, tra l'altro, l'obbligo del riutilizzo delle acque meteoriche trattate per gli usi domestici, industriali e/o irrigui. Solo nel caso di impossibilità tecnica al riutilizzo, appositamente certificata dal tecnico redattore, potranno essere gestite come rifiuto liquido le acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne (art. 10, comma 2, R.R. 26/2013), fermo restando altresì gli obblighi di natura impiantistica, da certificare, previsti al capo II del medesimo Regolamento Regionale.*
- La Società istante, con la nota prot 43513/A del 15.09.2015, trasmetteva nuova documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, il quale attestava la conformità delle opere a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 26/2013 in ordine agli impianti e cicli produttivi ex art. 8 – comma 2 del R.R. 26/2013, ritenendo le opere collaudabili.
- La raccolta ed il successivo trattamento delle acque di prima pioggia avviene in un impianto all'uopo dedicato. La linea di trattamento prevede un accumulo in una vasca di volume complessivo di 48,75 m³ mentre, in modalità separata, il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento successive avviene in un'altra linea di impianto con una portata di trattamento che dovrà essere maggiore di 85 l/sec, a servizio di una superficie di dilavamento pari a 10.300 mq. In particolare è prevista l'installazione di due vasche di accumulo delle acque meteoriche trattate, con una capacità totale di 20 m³, con un'aggiunta di un accumulo di riserva per un volume di 300 m³ costituita da cisterna interrata, per le esigenze di riutilizzo in ottemperanza agli obblighi ex art. 2 del R.R. 26/2013. Sia per le acque di prima pioggia che per le meteoriche di dilavamento è previsto il trattamento di grigliatura, sedimentazione e disoleazione. La relazione geologica ed idrogeologica attesta l'idoneità del sito di smaltimento sul suolo mediante irrigazione delle aree a verde.
- La scelta progettuale sopra evidenziata è in linea con quanto disposto dal legislatore regionale ed in particolare con quanto riportato al Regolamento Regionale n.26/2013.

“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90”.

Si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione

F.to Il responsabile del procedimento istruttorio
Istruttore Direttivo Tecnico
Ing. Aniello Polignano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto:

- la relazione che precede a cura del Responsabile del procedimento istruttorio;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare l'artt 124 e 125;
- il "Regolamento per la disciplina delle funzioni amministrative nelle Materie Ambientali" approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009";
- il vigente "Regolamento provinciale di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente" approvato con Del. di G.P. n. 470 del 17.12.2004;
- l'art. 107 della L. 267 del 18.08.00 (TUEL);
- il D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare l'art. 113, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, il quale ha ribadito quanto già previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 152/99, in tema di *"Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia"*;;
- Il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"* (attuazione dell'art.113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- L'art. 10, comma 1, del DPR 59/2013, disciplinante l'Autorizzazione Unica Ambientale, che così recita: *"I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi"*;
- Il Parere igienico sanitario favorevole del Servizio di igiene e prevenzione della ASL/TA 1 – con nota prot 2683 del 30.07.2012;
- La certificazione di regolare esecuzione e collaudo tecnico funzionale dell'impianto di trattamento giusta nota prot 43513/A del 15.09.2015

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dall'art 113 del D. Lgs n. 152/2006 e Regolamento Regionale n.26/2013, la Società Appia Eco Srl., in persona del rappresentante legale pro tempore, delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione rivenienti dalle superfici impermeabilizzate afferenti l'opificio destinato ad autodemolizione e depositeria giudiziaria sito in S.S. 7 Km 630 via per Palagianò – c.da Marzano Comune di Massafra – foglio 53 p.lla 150, punto di scarico di progetto coordinate WGS84: 40.6011N – 17.0728E;
2. di rilasciare l'autorizzazione di cui sub 1) con l'osservanza delle seguenti prescrizioni/obblighi:
 - a) La Società, prima dell'attivazione dello scarico, dovrà ottemperare a quanto prescritto dall'Autorità di Bacino della Puglia in ordine agli aspetti idraulici, nel parere prot generale 11909 del 09.10.2012 in relazione esplicitato, dandone comunicazione alla scrivente Provincia, all'ADB Puglia e agli organi competenti, pena l'inefficacia del presente titolo autorizzativo;
 - b) comunicare alla Provincia di Taranto – Settore Ambiente e Aree Protette e all'A.R.P.A. Puglia Dipartimento provinciale di Taranto, la data di attivazione dello scarico (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo PEC) ai fini controlli degli organi competenti e come requisito essenziale ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.
 - c) lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà rispettare i limiti imposti dalla Tab. 4, all. 5 alla parte 3° del d.Lgs n.152/2006, nonché il rispetto di quanto stabilito al punto 2, paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs 152/06 (sostanze per cui esiste il divieto di scarico). I valori limite allo scarico non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
 - d) dovrà essere predisposto un idoneo pozzetto di campionamento a valle del sistema di trattamento e immediatamente prima dello scarico delle acque meteoriche, opportunamente segnalato e visibile, e tale da garantire un battente idraulico idoneo al campionamento; nel caso non sia garantito tale battente, il suddetto pozzetto dovrà essere opportunamente modificato ed adeguato;
 - e) in aree sprovviste di adeguata impermeabilizzazione, dovranno essere inibite le attività aziendali e non dovranno essere movimentati rifiuti né alcuna sostanza che possa

- pregiudicare il conseguimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Regionale n.26/2013 – artt. 8 e 9.
- f) la ditta dovrà provvedere effettuare le analisi in autocontrollo delle acque di prima pioggia, a valle del trattamento e prima dello scarico, con cadenza semestrale mediante laboratori pubblici o privati all'uopo accreditati. Il primo prelievo dovrà essere effettuato dopo un mese dalla comunicazione di attivazione dello scarico di cui al punto a) e comunque al primo evento meteorico utile. I certificati relativi dovranno essere tenuti a disposizione presso la sede dell'impianto a disposizione delle autorità di controllo ed inviate periodicamente alla Provincia. Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche APAT attualmente vigenti. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati e i parametri monitorati in riferimento alle specifiche attività svolte nel sito ed agli inquinanti attesi. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche APAT. Nel caso di analisi in autocontrollo che attestino eventuali valori dei parametri allo scarico difformi dalle prescrizioni di cui al presente atto autorizzativo, codesta Società dovrà sospendere lo scarico e darne comunicazione alle autorità competenti, e dovrà provvedere agli interventi di adeguamento e/o di manutenzione dell'impianto depurativo;
 - g) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate, dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche di dilavamento ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc);
 - h) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza; l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette, vasche di raccolta, pozzetti, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi all'impianto dovranno essere annotati su un quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino. Nel caso in cui l'impianto venga sottoposto ad interventi manutentivi tali da comprometterne la funzionalità depurativa, le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere gestite come rifiuti liquidi ai sensi della parte IV del D.Lgs n. 152/2006 fino al completamento di detti interventi. Tale circostanza dovrà essere comunicata alla Provincia di Taranto e all'ARPA Puglia – D.A.P. di Taranto;
 - i) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione su richiesta della Provincia di Taranto e delle altre strutture di controllo;
 - j) dovranno essere implementati e mantenuti efficienti nel tempo, tutti gli accorgimenti di natura tecnica finalizzati ad evitare che le acque meteoriche di dilavamento, prima del trattamento, vengano sversate in aree permeabili (es. aree a verde), oppure esternamente alle relative superfici scolanti, nonché si dovrà evitare che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, non si riversino, per tracimazione, sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità stradale. Pertanto le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere esclusivamente veicolate all'impianto depurativo.
3. di stabilire, ai sensi dell'art 13 comma 5 del R.R. 26/2013, gli scarichi non possono avvenire a meno di 250 (duecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate ad uso irriguo. Pertanto la ditta, così come previsto al comma 6, art. 13, del R.R. 26/2013, dovrà adeguatamente segnalare le zone di rispetto mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici. A tal fine il titolare della presente autorizzazione allo scarico, è tenuto a dare informazione della localizzazione del punto di scarico e della relativa zona di rispetto al Sindaco del Comune interessato, all'ARPA competente per territorio, all'ASL competente per territorio.

4. di stabilire che l'A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 2, del R.R. n. 26/2013, dovrà svolgere l'attività di controllo sullo scarico con periodicità annuale, con oneri a carico della ditta;
5. L'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche rilasciata ai sensi del Regolamento Regionale n.26/2013 ha durata di 4 anni dalla data di rilascio del provvedimento;
6. di precisare che il presente titolo autorizzativo è riferito esclusivamente allo scarico in subirrigazione delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento trattate non riutilizzate per gli usi irrigui, domestici e/o industriali, rivenienti dalle superfici scolanti di progetto, e non ricomprende gli eventuali scarichi di reflui di natura domestica o industriale presenti all'interno del comprensorio medesimo, ivi compreso gli eventuali reflui derivati da operazioni di lavaggio, per i quali dovrà essere inoltrata specifica autorizzazione allo scarico e/o prevedere altre forme di gestione. A tal fine, dovrà essere evitata ogni forma di commistione tra acque meteoriche di dilavamento ed eventuali reflui di qualsiasi natura.
7. di stabilire che, a seconda della gravità dell'infrazione e ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al combinato disposto dall'art.21 del R.R. 26/2013 e D.Lgs n. 152/06 Titolo V Parte III, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dalla presente determinazione e comunque in caso di violazione della vigente normativa in materia ambientale da parte della Società di cui trattasi, in special modo in conseguenza dei controlli che saranno effettuati dagli organi di vigilanza, si procederà alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 130 del D.Lgs n. 152/06;
8. di stabilire che la Ditta di cui trattasi dovrà comunicare a questa Provincia qualsiasi variazione che dovesse intervenire nell'assetto impiantistico e/o gestionale, ancorché non sostanziale, nonché ogni variazione inerente l'assetto societario;
9. di adottare il presente titolo autorizzativo ai soli fini ambientali ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006, e del Regolamento Regionale n.26 del 09/12/2013, fatto salvo ogni altro prescritto nulla osta, parere, concessione, permesso, valutazione, licenza o altro secondo la specifica normativa di riferimento. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;
10. di precisare altresì che l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dovrà avvenire con la tempistica prevista dal Regolamento Regionale n.26/2013;
11. di notificare il presente atto alla ditta Appia Eco Srl e contestualmente, di trasmettere il provvedimento ai sottoelencati enti:
 - Prefettura di Taranto
 - Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. di Taranto;
 - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
 - Polizia Provinciale di Taranto – Sezione Ambiente;
 - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - NOE di Lecce;
 - Comando Provinciale G.di F. di Taranto;
 - Comune di Massafra

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Ing. Martino Dilonardo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li _____ Il Dirigente F.to Ing. Martino Dilonardo

Si appone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Taranto, li _____

F.to IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Dott.....

Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analogia relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ n. _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

F.to L'incaricato

F.to Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale